

Inviato a mezzo e-mail all'indirizzo:

sna@pec.bancaditalia.it

Milano, 13 settembre 2024

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Unità Supervisione e Normativa
Antiriciclaggio
Divisione Cooperazione internazionale,
regolamentazione e procedura di vigilanza
antiriciclaggio

Prot. n. 45/24
SG/sg

OGGETTO: Contributo AMF Italia alla consultazione sulle modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito "Disposizioni")

Ringraziamo la Banca d'Italia per l'opportunità offerta all'Associazione di confronto sulle modifiche proposte alle Disposizioni e svolgiamo qui di seguito alcune osservazioni condivise con gli intermediari associati.

- *Anticipazione del termine per l'invio alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione e della relazione annuale*

In merito alla proposta di codesta Autorità di anticipare al 31 marzo il termine per l'invio del documento di autovalutazione e della relazione annuale, rileviamo con viva preoccupazione come tale proposta rischi di impattare negativamente sull'efficace gestione degli obblighi segnalatici da parte degli intermediari.

Infatti, anticipare di un mese l'invio alla Banca d'Italia della citata documentazione implicherebbe la necessaria anticipazione dell'intero processo di predisposizione della

stessa da parte degli uffici coinvolti e della successiva fase di analisi e approvazione da parte del CdA, in un momento come il primo trimestre dell'anno, in cui l'organo direttivo è già chiamato al rispetto di numerose altre scadenze (una fra tutte, l'approvazione del bilancio).

Ed è appena il caso di ricordare l'impatto che la proposta di anticipazione potrebbe avere nell'ambito dei Gruppi, ove – nella maggior parte dei casi - la documentazione approvata dall'organo deliberante di ciascuna controllata deve poi essere approvata, una volta consolidata nella Relazione di gruppo, anche dall'organo di vertice della Capogruppo.

Occorre poi tener presente che, soprattutto negli intermediari di minori dimensioni, la funzione antiriciclaggio – in linea con quanto consentito dalle stesse Disposizioni – è molto spesso attribuita alla medesima struttura che svolge la funzione di controllo di conformità e, pertanto, l'attuale scadenza del 30 aprile per l'invio della documentazione relativa all'antiriciclaggio consente a tali intermediari una più ragionevole gestione degli obblighi segnaletici in capo alle due funzioni.

Aggiungiamo poi il fatto che, tra le informazioni oggetto della nuova segnalazione, figurano anche dati relativi agli esiti dell'autovalutazione (quali ad esempio il valore di rischio AML attribuito all'intermediario e la data di approvazione del documento di autovalutazione da parte del CdA) e questo, per quanto ovvio, presuppone che – all'atto della redazione della segnalazione – il documento di autovalutazione sia già stato approvato (a nostro giudizio, infatti, la trasformazione di un'informativa tramite questionario in una segnalazione di vigilanza strutturata non consente più l'inserimento di dati non ancora esaminati dal CdA).

In considerazione delle osservazioni che precedono, riterremo pertanto opportuno che la scadenza per l'invio del documento di autovalutazione e della relazione annuale della funzione AML restasse fissata al 30 aprile di ogni anno e, in ragione dei riferimenti che la nuova segnalazione contiene a tali documenti, riterremo altrettanto opportuno che anche la scadenza per l'invio della segnalazione venisse fissata almeno al 30 aprile.

➤ *Trasmissione delle segnalazioni a cura della funzione antiriciclaggio*

In relazione alla proposta di assegnare alla funzione antiriciclaggio la trasmissione della nuova segnalazione, osserviamo come tale segnalazione si annoveri tra le segnalazioni di vigilanza aziendali e non tra le segnalazioni sull'operatività a fini AML (come nel caso di S.A.R.A., SOS, Comunicazioni oggettive e Rilevazioni TRU).

Da tale distinzione si deduce che l’invio della nuova segnalazione avvenga mediante l’utenza Infostat (come per i precedenti questionari) usata dall’ufficio dell’intermediario preposto alle segnalazioni di vigilanza, e non tramite l’utenza Infostat-UIF utilizzata per le segnalazioni antiriciclaggio.

Pertanto - salvo che l’Autorità non ritenga necessaria l’apertura di un’utenza Infostat dedicata intestata al Responsabile Antiriciclaggio, come previsto per l’utenza Infostat-UIF, - l’utilizzo dell’utenza Infostat per le segnalazioni di vigilanza suggerirebbe, a nostro modo di vedere, che, una volta predisposta dalla funzione antiriciclaggio, la nuova segnalazione debba essere presa in carico per l’invio dall’ufficio segnalazioni dell’intermediario.

➤ *Utilizzo del formato XML*

Il Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio (il “**Manuale**”) indica il formato XML come l’unico valido per la predisposizione della nuova segnalazione.

Lo sviluppo del tracciato nel formato XML imporrà a tutti gli intermediari un *effort* significativo sia in termini organizzativi sia economici: gli intermediari di più elevata dimensione dovranno sviluppare il tracciato XML tramite il proprio sistema gestionale; quelli di minori dimensioni dovranno programmare la realizzazione di un foglio elettronico che, una volta compilato, permetta mediante un’apposita macro di produrre il file XML indicato dal Manuale. Tale strumento dovrà essere predisposto dagli intermediari mediante la propria funzione IT o avvalendosi di una software house esterna, controllando la correttezza dei dati trasposti e dell’output in formato XML.

Una volta messo a punto il tracciato nel nuovo formato, occorrerà inoltre una fase di test anche per verificare che tutti i dati siano coerenti con quanto indicato nell’autovalutazione e nella relazione.

Alla luce delle difficoltà individuate, riteniamo opportuno che l’Autorità fornisca agli intermediari obbligati un apposito foglio elettronico (da compilarsi a cura degli intermediari stessi) che produca, già mediante apposita macro, l’output in formato XML richiesto, consentendo – soprattutto alle realtà di minori dimensioni - di evitare costi troppo ingenti per lo sviluppo del tracciato stesso.

Laddove tale ipotesi non fosse percorribile, riterremmo indispensabile che, quantomeno per il primo invio del 2025, sia consentito a tutti gli intermediari – che non fossero riusciti a completare lo sviluppo e la fase di test del nuovo formato XML – di trasmettere la segnalazione mediante *data entry* manuale su Infostat.

Tale opzione dovrebbe poi essere consentita anche a regime per gli intermediari di piccole dimensioni, come già avviene per le SOS, le S.A.R.A. e per alcune segnalazioni statistiche.

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per un eventuale confronto in relazione alle richieste sopra formulate.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

